

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE VALSERIANA

**COMUNI DI NEMBRO – CASNIGO – GAZZANIGA – PRADALUNGA- SELVINO-
VILLA DI SERIO**

Sommario

Titolo I

Ordinamento del Corpo di Polizia Intercomunale Valseriana

Art. 1- Corpo di Polizia Locale Intercomunale Valseriana

Art. 2 Rapporti tra le strutture dei singoli comuni e il comando della gestione associata.

Art. 3 Funzioni degli appartenenti al Corpo

Titolo II

Struttura Organizzativa e Figure Professionali

Art. 4 Organico

Art. 5 Articolazione del Corpo

Art. 6 Qualifiche degli appartenenti al corpo

Art. 7 Rapporto gerarchico

Art. 8 Attribuzioni del Comandante

Art. 9 Attribuzioni del vice Comandante

Art. 10 Attribuzioni degli Ufficiali

Art. 11 Attribuzioni degli Agenti

Titolo III

Accesso al corpo e formazione professionale

Art.12 Modalità di accesso al Corpo

Art. 13 Formazione di base per agenti

Titolo IV

Uniforme, armamento e dotazione

Art. 14 Uniforme di servizio

Art. 15 Armamento

Art. 16 Strumenti e mezzi in dotazione

Art. 17 Servizio in uniforme ed eccezioni

Art. 19 Tessera di servizio

Titolo V

Servizi di polizia locale

Art. 20 Finalità generali dei servizi

- Art. 21 Tipologie di servizio**
- Art. 22 Obbligo di intervento e di rapporto**
- Art. 23 Fogli di servizio**

Titolo VI
Disposizioni sullo svolgimento dei servizi

- Art. 24 Impiego del personale**
- Art. 25 Prolungamento del servizio**
- Art. 26 Servizi resi a terzi**
- Art. 27 Straordinari richiesti dai comuni convenzionati.**

Titolo VII
Norme di comportamento

- Art. 28 Norme generali doveri**
- Art. 29 Cura dell'uniforme e della persona**
- Art. 30 Rapporti interni al Corpo**
- Art. 31 Comportamento in pubblico**
- Art. 32 Saluto**

Titolo VIII
Disciplina, Riconoscimenti e Provvidenze

- Art. 33 Norme disciplinari**
- Art. 34 Accertamenti sanitari**
- Art. 35 Segnalazioni particolari per gli appartenenti al corpo**

Titolo IX
Norme transitorie e finali

- Art. 36 rinvio alla disciplina prevista per il personale del Comune**

Allegato A

Regolamento Speciale per l'assegnazione e l'utilizzo dell'arma di ordinanza.

- Art. 1 Disposizioni generali**
- Art. 2 Tipo armi in dotazione**
- Art. 3 Numero armi in dotazione**
- Art. 4 Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi**
- Art. 5 Modalità di porto dell'arma**
- Art. 6 Collegamenti e servizi extraterritoriali**
- Art. 7 Custodia delle armi**
- Art. 8 Addestramento al tiro**
- Art. 9 Norme transitorie e di rinvio.**

Titolo I

Ordinamento del Corpo di Polizia Intercomunale Valseriana

Art 1- Corpo di Polizia Locale Intercomunale Valseriana.

E' istituita, dal 30 marzo 2023, data di approvazione della Convenzione tra comuni, la gestione associata delle funzioni di polizia locale ed amministrativa tra i Comuni di Nembro, Casnigo, Gazzaniga, Pradalunga, Selvino e Villa di Serio che costituiscono l'area del Corpo di Polizia Locale Intercomunale ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 marzo 1986, n.65 e dell'art 8 della Legge regione Lombardia 1 aprile 2015 numero 6.

Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art 6 della Convenzione tra Comuni si incardina ed integra il Regolamento degli Uffici dei servizi dei singoli Comuni.

Il Presidente di turno della Conferenza dei sindaci, nelle funzioni di polizia locale impartisce le direttive e vigila sull'espletamento delle funzioni affidate al Corpo.

Le funzioni del Corpo di Polizia Locale Valseriana sono quelle indicate all'articolo 1 della Convenzione tra comuni.

Lo svolgimento di dette funzioni si articola normalmente su sei giorni settimanali da lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 19.

Art 2 Rapporti tra le strutture dei singoli comuni e il comando della gestione associata.

I compiti di programmazione del servizio associato sono svolti dalla conferenza dei sindaci attraverso l'approvazione della relazione programmatica di cui al comma 5 dell'articolo 11 della Convenzione.

A tal fine i Sindaci di singoli comuni comunicano alla conferenza le ulteriori mansioni che intendono affidare ai propri agenti (emissione pareri, redazione atti amministrativi, partecipazione a commissioni), le disponibilità economiche destinate al pagamento di eventuali ore straordinarie per i servizi di polizia locale e il calendario dei principali eventi che le amministrazioni stesse intendono svolgere sul proprio territorio e che richiedono la presenza di più agenti di quelli normalmente assegnati al comune stesso.

Il Comandante al fine di armonizzare in concreto le esigenze dei singoli comuni e le indicazioni contenute nella relazione programmatica prende accordi con le strutture operative dei vari comuni per coordinare l'impiego del personale della polizia locale. Con apposite disposizioni verranno indicate le modalità di interscambio tra i vari enti e tra l'ente capofila e le sedi distaccate.

Al fine di rendere più celere l'attività sul territorio i singoli comuni dotano il personale della Polizia Locale di una sede di un numero di telefono contattabile negli orari di servizio da comunicare ai cittadini e di un indirizzo mail ove l'utenza possa indirizzare eventuali richieste routinarie di intervento.

Art 3 Funzioni degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi

In particolare:

- espletano i servizi di Polizia Stradale
- esercitano le funzioni loro attribuite dalle normative statali e regionali;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico nell'ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- svolgono tutte le eventuali attività di interesse generale dell'amministrazione comunale nell'ambito dei compiti istituzionali;
- collaborano inoltre con le Forze di polizia dello Stato e con gli organismi della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Presidente della Conferenza dei Sindaci.
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e

manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone della Regione e del Comune;

- concorrono o promuovono attività di educazione civica in collaborazione;
- concorrono allo studio dei provvedimenti di tipo viabilistico.

Titolo II

Struttura Organizzativa e Figure Professionali

Art 4 Organico

L'organico del Corpo è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d'istituto. E' soggetto a revisione periodica nei limiti minimi e massimi indicati all'articolo 20 della Convenzione fra i Comuni del 30 marzo 2023;

Art. 5 Articolazione del Corpo

Al fine di assicurare un ottimale presidio sul territorio ed il più omogeneo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di polizia locale si articola in:

- sede centrale presso il comune capofila
- sedi decentrate presso i comuni aderenti

Presso la sede centrale viene istituito lo sportello unico per la gestione degli illeciti amministrativi di ogni singolo comune.

Art 6 Qualifiche degli appartenenti al corpo

Le qualifiche degli appartenenti al corpo sono quelle previste dagli artt. 5 e 7 della legge 7.3.1986 e dalla normativa regionale in materia.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto ai sensi dell'art 5 della legge 7-3-1986 numero 65.

Art 7 Rapporto gerarchico

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Intercomunale è determinato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti; a parità di qualifica è determinato dall'anzianità nella stessa e a parità di anzianità, dall'età.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi, ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio come sopra indicato.

Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio svolto dai dipendenti di ruolo esclusivamente nell'area di vigilanza e nella medesima qualifica.

Art 8 Attribuzioni del Comandante

Il Comandante del Corpo di polizia Intercomunale è responsabile verso il sindaco del Comune di assunzione e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci o loro delegati dell'addestramento della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Al comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo ed in particolare:

- emanare disposizioni e direttive di servizio;
- vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo
- disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia di mobilità del personale
- determinare le modalità operative nel rispetto delle direttive della Conferenza dei Sindaci;
- mantenere i rapporti con la magistratura, le diverse forze dell'ordine, gli organismi dei comuni e di altri enti collegati al corpo per necessità operative.
- nomina un vice Comandante

Art 9 Attribuzioni del vice Comandante

Le funzioni di vice Comandante sono attribuite dal Comandante ad uno degli ufficiali in servizio presso i Comuni della gestione associata

Il vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto.

Al vice Comandante spettano inoltre le attribuzioni di cui all'art 10.

Art 10 Attribuzioni degli Ufficiali

Gli ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili nei confronti del Comandante nella direzione e impiego tecnico operativo e della disciplina degli agenti all'interno dell'ambito cui sono preposti

Svolgono le seguenti funzioni:

- curano l'osservanza degli ordini e delle direttive di servizio stabilendone le modalità di esecuzione;
- forniscono istruzioni normative e operative al personale;
- coadiuvano il Comandante per l'aggiornamento professionale del personale
- curano la distribuzione del personale in base alle indicazioni fornite dal Comandante;
- propongono soluzioni e innovazioni organizzative al fine ottimizzare il funzionamento della struttura;
- propongono encomi e provvedimenti disciplinari.

Art 11 Attribuzioni degli Agenti

Gli agenti espletano le mansioni inerenti alle funzioni di istituto

Essi prestano servizio come appiedati oppure a bordo dei veicoli in dotazione , utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

Per i servizi congiunti tra comuni gli agenti potranno eventualmente utilizzare i mezzi dei singoli comuni appartenenti all'unione

Art.12 Modalità di accesso al Corpo

I requisiti per l'accesso al Corpo sono indicati nei regolamenti sull'ordinamento dei servizi di ciascun comune aderente.

Ciascun Ente altresì accerta la sussistenza dei requisiti di idoneità psicofica per lo svolgimento dei servizi armati presso idonea struttura sanitaria

Art 13 Formazione e aggiornamenti per agenti e ufficiali

I vincitori dei concorsi per posti di agente o ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base ai sensi delle vigenti normative in materia di polizia locale.

L'aggiornamento professionale viene assicurato all'interno del Corpo mediante lezioni, riunioni, circolari dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, metodologie di intervento e crescita personale.

La formazione degli addetti alla polizia locale viene effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art 6 della legge 7-3-1986 numero 65.

Titolo IV Uniforme, armamento e dotazione

Art. 14 Uniforme di servizio, gradi e distintivi.

Le amministrazioni comunali forniscono l'uniforme di servizio e quanto necessita allo svolgimento del servizio in conformità a quanto previsto dall'art.6 della legge 7-3-1986 numero 65.

Al fine di uniformare le divise degli appartenenti all'unione i comuni predispongono una tabella vestiario unica da sottoporre all'approvazione della conferenza dei Sindaci

Le modalità con cui i capi di delle uniformi e gli accessori devono essere indossati sono disposte dal Comandante.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, è previsto l'uso dell'alta uniforme.

E' fatto divieto agli appartenenti al corpo di apportare modifiche visibili aggiunte all'uniforme assegnata

L'uniforme è completata dai distintivi di grado in base alle determinazioni delle leggi della Regione Lombardia in conformità a quanto previsto dall'art 6 della legge 7 marzo 1986 numero 65.

I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi sono forniti dalle amministrazioni comunali.

Dai singoli appartenenti possono essere portate sull'uniforme, previa comunicazione al comando le decorazioni al valor civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato, le decorazioni adottate da Regione Lombardia e dai Comuni aderenti alla gestione associata.

Ogni altro distintivo dovrà essere autorizzato dal Comandante.

Art. 15 Armamento

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono dotati di arma secondo quanto stabilito dal D.M. 4 marzo 1987 numero 45.

L'armamento può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalle norme in ambito penale.

La disciplina circa il porto l'uso dell'armamento è disciplinato dall'allegato A al presente regolamento.

Gli appartenenti al corpo, prima dell'assegnazione dell'arma in via continuativa, sono sottoposti, presso idonea struttura sanitaria, agli accertamenti sanitari previsti dal Decreto del Ministero della sanità 28/04/1998 comprensiva della verifica dei requisiti psichici per lo svolgimento dei servizi armati.

Annualmente tutto il personale è tenuto a frequentare specifico addestramento teorico pratico concernente il maneggio, la disciplina sull'uso delle armi e il tiro come previsto dal capo IV del decreto ministeriale 4 marzo 1987 numero 145 e successive modifiche.

Art. 16 Strumenti e mezzi in dotazione.

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione sono conformi alla legge e alle disposizioni regionali in materia di polizia locale

Nello svolgimento dei servizi il personale utilizza gli automezzi e le attrezzature del comune di assunzione come precisato all'articolo 18 della convenzione tra i comuni.

I beni eventualmente acquistati pro quota vengono custoditi presso la sede della polizia locale del comune capofila. Il Comandante ne disporrà l'utilizzo in base ai servizi assegnati e alle esigenze operative. Le spese di manutenzione verranno ripartite pro quota ai comuni aderenti al servizio associato.

Il Comandante per consentire il corretto utilizzo della strumentazione eventualmente acquistata pro quota che richieda un particolare addestramento o la frequenza di specifici corsi, individuerà il personale da formare.

Il personale munito di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il comando.

Art. 17 Servizio in uniforme ed eccezioni

Il servizio degli appartenenti al corpo è normalmente svolto in uniforme.

Per particolari servizi specifici, per ragioni di sicurezza, opportunità o per la natura stessa del servizio il Comandante può autorizzare l'uso di abiti civili.

Eventuali autorizzazioni per lo svolgimento del servizio in abiti civili devono essere comunicate al Sindaco del comune presso il quale l'operatore è assunto.

Art. 19 Tessera di servizio

Gli appartenenti al corpo di polizia locale sono muniti di tessera di servizio come previsto dalla Legge Regione Lombardia 1 aprile 2015 numero 6 all. A.

Tutti gli appartenenti al servizio devono portare con se la tessera di servizio

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Il personale ha l'obbligo di utilizzare il materiale di cui al presente capo con perizia e custodirlo con cura e con l'obbligo di segnalare eventuali disfunzioni dello stesso.

Titolo V Servizi di polizia locale

Art. 20 Finalità generali dei servizi

Il Corpo di polizia locale svolge i compiti inerenti le funzioni di cui all'art. 1 della Convenzione al fine di contribuire con le amministrazioni comunali un regolare e corretto svolgimento della vita cittadina. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l'impiego del personale secondo le modalità previste nel successivo titolo VI, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate.

Art. 21 Tipologie di servizio

I servizi, in base alle disposizioni del Comandante possono essere svolti:

- a piedi, lungo itinerari o aree prestabilite, per la regolazione manuale del traffico, per il presidio di impianti semaforici qualora si rendesse necessario, servizi d'ordine, di rappresentanza e scorta in base alle necessità contingenti.
- A bordo di veicoli o motoveicoli per garantire la tempestività degli interventi richiesti.
- In base alle esigenze potranno essere organizzati servizi ciclo montati.
- Servizi congiunti e di pronto intervento per particolari esigenze che rendessero necessaria la presenza di più operatori. I servizi congiunti tra operatori dei comuni possono essere calendarizzati dal Comandante nei limiti delle materie di cui all'art 1 e nei limiti temporali di cui all'art.20 della Convenzione tra comuni.

Art. 22 Obbligo di intervento e di rapporto

Oltre che per l'espletamento dei servizi derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle materie di istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine di servizio, con ordine verbale del superiore gerarchico, oppure indicati nel programma di lavoro assegnato.

In caso di incidente stradale, o in qualunque caso di altro infortunio l'intervento è obbligatorio. Nei casi in cui il personale sia insufficiente verrà richiesto ausilio al comando centrale.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o rapporti di servizio gli appartenenti al Corpo devono sempre redigere una relazione di servizio in tutti quei casi sia necessaria o opportuna una futura memoria.

Gli appartenenti al corpo tramite la redazione di apposito rapporto di servizio giornaliero forniscono i dati necessari agli adempimenti di rendicontazione delle ore prestate presso altri comuni nonché quelli necessari alla rendicontazione e alla predisposizione degli atti previsti dalla Convenzione fra comuni e a fini statistici.

Art. 23 Fogli di servizio

Sono istituiti presso la sede del Comune capofila i fogli di servizio dal quale si evincono i turni di servizio e le assenze del personale.

Sono predisposti su indicazione del Comandante da personale da lui designato, possono indicare per ciascun dipendente le modalità di massima e il luogo di servizio.

Particolari disposizioni possono essere annotate sul foglio di servizio stesso o impartite verbalmente. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione degli ordini di servizio ed attenersi a questi. Eventuali variazioni possono essere comunicate anche verbalmente in caso di interventi più urgenti.

Copia degli ordini di servizio viene trasmesso anche ai Sindaci dei comuni aderenti alla gestione associata.

Art. 24 Impiego del personale

Il personale viene impiegato su disposizione Comandante anche in base agli obiettivi delle singole amministrazioni comunali fatti propri dalla Conferenza dei sindaci in conformità alle norme che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale.

I comuni qualora intendessero impiegare il personale di polizia locale per brevi periodi a svolgere funzioni non strettamente attinenti all'oggetto della convenzione lo comunicano al comando almeno il giorno prima per consentire eventuali modifiche del servizio.

Art 25 Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il tempo necessario nei seguenti casi;

- Finire un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile
- In situazioni di emergenza;
- In attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto da ordine di servizio.

Art 26 Servizi resi a terzi

I costi dei servizi del personale del Corpo di Polizia Locale, necessari per lo svolgimento di attività ed iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico, sono poste a carico del soggetto promotore o organizzatore dell'evento o della manifestazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni del C.C.N,L del comparto funzioni locali.

Sono da considerarsi manifestazioni istituzionali del Corpo quelle di prevalente o esclusivo interesse pubblico e quindi non soggette al pagamento dei servizi le seguenti iniziative:

- manifestazioni organizzate direttamente dai comuni;
- manifestazioni di carattere religioso (culti ammessi);
- manifestazioni organizzate e promosse da movimenti politici e sindacali;

Le Giunte Comunali stabiliscono le ulteriori iniziative di prevalente o esclusivo interesse pubblico e di promozione sociale senza fini di lucro non soggette ai pagamenti dei servizi di polizia locale.

I corrispettivi economici a carico dei soggetti privati promotori o organizzatori per i servizi di sicurezza e polizia stradale svolti dal personale del corpo di polizia locale sono definiti dai tariffari approvati annualmente dalle rispettive Giunte.

Art. 27 Servizi straordinari richiesti dai comuni convenzionati e gestione manifestazioni di interesse sovracomunale

In caso di richieste di servizi straordinari da svolgersi sul territorio di un singolo comune associato con personale appartenente ad altri comuni associati oltre il normale turno di servizio di cui all'art 1, dovranno essere concordate e comunicate le modalità di corresponsione ad ogni singolo agente delle ore straordinarie e di eventuali maggiorazioni da parte del Comune richiedente.

A tal fine i Comuni aderenti si impegnano a presentare ad inizio anno un calendario di massima delle manifestazioni ricorrenti e indicano l'ammontare delle somme destinate al pagamento di eventuali servizi straordinari.

Le manifestazioni che interessano il territorio di due o più comuni associati verranno operativamente gestite dal comune capofila che sarà l'unico interlocutore dal punto di vista viabilistico con gli organizzatori. Si occuperà di presenziare alle riunioni organizzative e raccogliere i nulla osta dei vari comuni interessati alla manifestazione. Restano fatte salve le altre competenze di ogni singolo comune.

I servizi prestati dopo le ore 22 dovranno essere garantiti, per ragioni di sicurezza degli operatori con la presenza di almeno tre unità.

Titolo VII Norme di comportamento

Art. 28 Norme generali doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento nonché le altre disposizioni per il personale dipendente svolgendo i propri compiti secondo le finalità di cui all'art. 20.

Art. 29 Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al corpo prestano servizio in uniforme.

I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel regolamento in base alle indicazioni del Comandante.

E' escluso l'uso di ogni monile che alteri l'uniforme.

L'appartenente al Corpo dovrà avere particolare cura del proprio aspetto esteriore quando indossa l'uniforme

Art.30 Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici all'interno e funzionali all'interno del corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Art.31 Comportamento in pubblico

Durante i servizi in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando anche con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

L'appartenente al pubblico deve corrispondere alle richieste di cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di equità e opportunità. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge mantenendo il rispetto dovuto. In caso di necessità deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

Durante il servizio deve fornire quando richiesto gli estremi relativi al comune di assunzione e deve assumere un contegno consono alla sua funzione.

Art. 32 Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo e quello verso i cittadini, le istituzioni e le autorità è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Per il personale in uniforme, il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera del copricapo.

Si ha la dispensa al saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando per servizio di viabilità;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta;
- per il personale a bordo di autoveicoli

Titolo VIII

Disciplina, Riconoscimenti e Provvidenze

Art. 33 Norme disciplinari

Le responsabilità degli appartenenti al corpo sono regolate dalla normativa prevista per il restante personale dei singoli enti e dalle norme contrattuali

Art. 34 Accertamenti sanitari

In caso di temporanea e parziale inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica dei medici competenti di ogni comune. In tal caso i Comuni concorderanno con il Comandante l'impiego alternativo del personale che si trovasse in tali condizioni.

In caso di infermità fisica irreversibile e permanente gli enti provvederanno a una ricollocazione del personale presso l'ente di appartenenza

Art. 35 Segnalazioni particolari per gli appartenenti al corpo

Il Comandante segnala ai Sindaci gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per particolare capacità professionale, spirito di iniziativa in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.

Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:

- compiacimento ed elogio del Comandante;
- encomio del Sindaco;
- encomio solenne della Giunta Comunale

Titolo IX

Norme transitorie e finali

Art. 36 rinvio alla disciplina prevista per il personale del Comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica agli appartenenti al Corpo la normativa vigente in materia

Regolamento Speciale per l'assegnazione e l'utilizzo dell'arma di ordinanza.

Art. 1 Disposizioni generali

Gli agenti appartenenti al Corpo di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono dotati di arma di ordinanza in relazione alle esigenze di difesa personale e al tipo di servizio prestato

Art.2 Tipo armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'articolo 1 è la pistola semiautomatica 9X21

Il modello di arma in dotazione è scelto tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'Art 7 della legge 18 aprile 1975 numero 110.

Art. 3 Numero armi in dotazione

1.Per ogni singolo comune il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5 per cento degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 4 Servizi svolti con armi e assegnazione delle armi

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza l'arma in dotazione sono i seguenti:

- servizi istituzionali del corpo di polizia locale comunque effettuati
- servizi di vigilanza e protezione del patrimonio comunale
- servizi di vigilanza degli uffici e delle sedi del Corpo
- servizi notturni
- servizi di pronto intervento
- servizi di scorta.

L'assegnazione da parte del Sindaco può avvenire anche in via continuativa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 6 della D.M 4 marzo 1987 n. 145 e successive modifiche.

Le armi ed il munizionamento assegnati sono annotati in apposito registro tenuto presso i comuni, copia degli stessi è trasmessa anche al Comando del comune capofila.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 5 Modalità di porto dell'arma

Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986, n.65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art.6 Collegamenti e servizi extraterritoriali

Agli addetti alla polizia locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale di competenza, per soccorso od in supporto ad altri Corpi il Comandante determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

I Sindaci comunicano al Prefetto competente per territori i contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal comune

Art. 7 Custodia delle armi

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltre che custodire diligentemente l'arma anche presso il proprio domicilio e curarne la manutenzione deve, in ogni modo evitarne il deposito in armadietti cassetti e luoghi facilmente raggiungibili.

Nei locali assegnati dai singoli comuni allo svolgimento in via esclusiva del servizio di Polizia Locale possono essere installate cassette di sicurezza blindate munite di chiave a doppia mappa da mettere a disposizione degli assegnatari dell'arma per il deposito temporaneo.

Le armi di riserva e il relativo munizionamento in dotazione al corpo di Polizia Locale sono custodite in armadi metallici corazzati con serrature di sicurezza.

Art. 8 Addestramento al tiro.

Per l'addestramento al tiro si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4.3.1987 n. 145

Art. 9 Norme transitorie e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del D.M. 4 marzo 1987 numero 145